

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1126

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLOCCHIO, AULETA, BRUZZANI, UMIDI SALA, NOVELLI, PELLICANI, POLIDORI, SOLAROLI, PASCOLAT, SERRA, ROMANI, DI PIETRO, ALBERTINI, MONTECCHI

Presentata il 22 luglio 1987

Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che presentiamo all'inizio di questa X legislatura, è la stessa che fu presentata con l'Atto Camera n. 4649 il 28 aprile scorso, e che, a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento, non ha mai potuto iniziare il suo *iter*. Partiamo dalla considerazione che il giuoco della tombola in alcune regioni del nostro paese ha tradizioni antiche e popolari.

Nella coscienza comune tale giuoco non è apparso mai come un fatto immorale o socialmente pericoloso, né come uno strumento idoneo a favorire ozii e parassitismi. Al contrario, soprattutto nei tempi attuali così convulsi e profondamente disaggreganti, il giuoco della tombola si rivela ed è vissuto sempre più come uno dei pochi momenti in cui generazioni diverse entrano in contatto, si ritrovano insieme non solo per partecipare

ad un divertimento che comporta poca spesa ma anche per contribuire coscientemente alla creazione di un fondo comune — con i proventi derivanti appunto dal giuoco della tombola — con il quale assicurare alla collettività molteplici servizi ricreativi, culturali e sportivi.

In sostanza, è possibile affermare tranquillamente che le tombole organizzate, ad esempio, dei circoli dell'ARCI, delle ACLI, dell'AICS, ecc., finiscono con il diventare socialmente utili e in non pochi casi indispensabili per migliorare la qualità della vita di una comunità.

Recentemente, in alcune parti d'Italia, interventi di organi competenti hanno impedito, sulla base di una legislazione risalente al lontano 1938, lo svolgimento del giuoco della tombola nelle sedi di circoli aderenti ad associazioni nazionali, inter-

rompendo così, tra l'altro, delle abitudini a cui tenevano in particolare i meno giovani, i più anziani.

La normativa vigente che disciplina il regime autorizzativo per lo svolgimento delle lotterie, delle pesche e delle tombole è vecchia di cinquant'anni ed è estremamente complicata per cui l'espletamento di tali giuochi anche da parte di partiti politici, circoli ed associazioni che non

hanno fini di lucro diventa pressoché impossibile.

Con la presente proposta di legge si intende superare tale situazione di difficoltà e rendere più agevole la possibilità di promuovere e dirigere tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza da parte dei partiti politici e dei circoli che abbiano scopi assistenziali, culturali, educativi e ricreativi.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — 1. I circoli ricreativi, culturali e sportivi aderenti o affiliati ad enti morali o ad associazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1946, n. 78, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, ed i partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali possono, allo scopo di raccogliere fondi per il perseguimento dei propri fini, liberamente organizzare tombole.

2. Le tombole devono svolgersi nei locali dei circoli o dei partiti promotori fra i soci degli stessi e loro familiari e l'ammontare delle cartelle da distribuire non può superare l'importo di cinque milioni settimanali, lire venti milioni mensili e lire cinquanta milioni per anno solare.

3. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si effettua e nei comuni limitrofi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno o almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, quando questa è limitata ad alcuni periodi dell'anno, i circoli ed i partiti devono comunicare al competente Intendente di finanza il valore complessivo delle cartelle da distribuire nei limiti di cui al comma 2.

5. L'Intendente di finanza competente sospende per un massimo di tre mesi le manifestazioni dei circoli e dei partiti che dovessero superare i limiti previsti al comma 2.

6. I circoli e i partiti politici di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare all'In-

tendente di finanza competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero delle tombole organizzate, il ricavato lordo della vendita delle cartelle e l'ammontare dei premi corrisposti in ogni settimana, in ogni mese e nell'intero anno solare precedente.

7. Il Ministro delle finanze può abilitare gli enti e le associazioni nazionali di cui al comma 1 ad esercitare controlli sui circoli aderenti o affiliati per verificare la correttezza dell'applicazione delle presenti norme e, in caso di accertate violazioni, revocare l'autorizzazione dell'adesione o dell'affiliazione.

8. L'Intendente di finanza può autorizzare, previo nulla osta del Prefetto:

a) lotterie promosse e dirette dagli enti o dalle associazioni di cui al comma 1 e dei circoli loro associati o affiliati, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 60 milioni. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia in cui la lotteria si svolge;

b) pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti dagli enti o dalle associazioni di cui al primo comma e dai circoli loro associati o affiliati, purché il ricavato non ecceda la somma di lire 30 milioni e l'operazione sia limitata al territorio del comune.

9. I premi delle operazioni previste alle lettere a) e b) del comma 8 devono consistere soltanto in cose mobili, escluso il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 possono essere rilasciate anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, nei limiti di somma ivi indicati. Per tali autorizzazioni non è richiesto il nulla osta del Prefetto, né valgono le limitazioni territoriali.

11. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina quante operazioni di quelle indicate al comma 8 possono

essere autorizzate annualmente da ciascuna intendenza, tenuto conto delle domande di autorizzazione presentate nell'anno precedente ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti da tale tassa le lotterie, le pesche o banchi di beneficenza previsti nello stesso articolo il cui importo non superi, rispettivamente, la somma di lire 10 milioni e lire 5 milioni ».

2. Dopo il terzo comma dello stesso articolo 41, è aggiunto il seguente:

« Nessun tributo è dovuto sul ricavato della vendita delle cartelle delle tombole e sui premi corrisposti ai vincitori ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.